


# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
PROTEZIONE CIVILE

**Settore Protezione Civile**



Ai Comuni  
Alla Città Metropolitana di Genova  
All'ANCI Liguria  
Alle Province di Imperia, Savona, La Spezia

E p.c.  
Alle Prefetture di Genova, La Spezia, Imperia e  
Savona

Oggetto: Decreto n. 3917/2022 del  
21/06/2022. Stato grave pericolosità per  
gli incendi boschivi su tutto il territorio  
della Regione Liguria a partire dalle ore  
00:01 del 24/06/2022.

In allegato si invia il Decreto del Dirigente n. 3917 del 21/06/2022, riguardante la  
dichiarazione dello **stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi** su tutto il territorio della  
Regione Liguria, a partire dalle ore **00:01 del 24/06/2022** e fino a cessazione dello stesso.

Si prega di dare la massima diffusione della presente comunicazione presso la cittadinanza  
interessata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Stefano Vergante)



**Regione Liguria – Giunta Regionale**

Oggetto	Art.42 L.R. 4/1999. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria a partire dalle ore 00:01 di venerdì 24 giugno 2022.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Protezione civile
Dipartimento Competente	Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante	Stefano VERGANTE
Responsabile Procedimento	Francesca LANTERO
Dirigente Responsabile	Stefano VERGANTE

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

**Elementi di corredo all'Atto:**

---

## IL DIRIGENTE

Visto la l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;

Vista la l.r. 17/02/2000 n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;

Vista la L. 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” come modificata dal Decreto-legge 120/2021, convertito con modificazioni dalla L.8 novembre 2021, n.155 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

Visto il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* approvato con la DGR 1540/2015, aggiornato con la DGR n. 1098/2018 e con la DGR n. 825/2000, con la quale la Giunta regionale ha apportato ulteriori modifiche al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

Vista la DGR n. 1021/2020 recante “Razionalizzazione strutture organizzative della Giunta regionale ed avvio procedure attribuzione incarichi dirigenziali di struttura complessa” con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, attribuito le competenze in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivo di cui alla L. 353/2000, al Settore Protezione Civile;

Vista la convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi e per le funzioni di protezione civile, approvata con la Delibera della Giunta regionale n. 104/2020;

Richiamate le elaborazioni rilevate dal modello di previsione rischio incendi del Servizio Previsione Incendi Regione Liguria (SPIRL), presso il Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR) di Sarzana, le quali prevedono una potenziale crescita del livello di rischio incendio per i prossimi giorni;

Atteso che, su tutto il territorio regionale, si registra una condizione meteo climatica favorevole all’innescio e alla propagazione degli incendi boschivi, a causa della mancanza di adeguate precipitazioni e alla presenza di temperature al di sopra della media stagionale;

Acquisito il parere tecnico favorevole alla *dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi*, pervenuto dalla Direzione Regionale Liguria del CNVVF con la nota prot.U.0016231 del 21/06/2022;

Visto il comma 6-bis dell’art. 182 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (cd. testo unico dell’ambiente) che, nel definire a quali quantità e condizioni è consentito l’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, senza che questa attività configuri gestione dei rifiuti, ma possa invece essere considerata una pratica agricola consentita, dispone tuttavia che “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

Considerato che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l’intero territorio regionale, che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto idrogeologico ed ambientale del territorio, mettendo in serio pericolo l’incolumità delle popolazioni residenti nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

Ritenuto opportuno, decretare lo *stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della l.r. 4/1999, a partire dalla ore 00:01 di venerdì 24/06/2022 e fino alla dichiarazione della sua cessazione, al fine di impedire sul territorio interessato dallo stesso, l'accensione di fuochi e limitare l'insorgere di incendi boschivi anche per contenere l'impegno del personale del sistema regionale AIB nelle attività di spegnimento;

## DECRETA

Per i motivi descritti in premessa che vengono interamente richiamati:

1. E' proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 "*Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*" e s.m.e i., a partire dalla ore 00:01 di venerdì 24/06/2022 fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale;
2. è vietato, su tutto il territorio regionale, l'abbruciamento di residui agricoli e forestali;
3. in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
4. La violazione dei divieti di cui all'art. 42 della L.R. 4/1999 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell'art.52 della L.R. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione, o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2022-AM-4108

Area tematica: Territorio e Ambiente > Protezione Civile ,

#### Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Stefano VERGANTE		-	21-06-2022 15:58
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Stefano VERGANTE		-	21-06-2022 15:58
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Francesca LANTERO		-	21-06-2022 15:38

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

#### Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto  
Sito web della Regione Liguria